

Al Sole 24 ore

— Mercoledì 3 Maggio 2006 - N. 119

## Rocce da scavo: fissati i limiti degli inquinanti

**ROMA** ■ Fissati i criteri, le procedure e le modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo. Fra i primi nove decreti attuativi del Codice ambientale firmati dal ministro Altero Matteoli (per gli altri si veda a pagina 30) c'è infatti quello previsto dall'articolo 186, comma 3 del decreto legislativo 152/2006 che stabilisce i limiti massimi di inquinamento accettabili e le modalità di analisi dei materiali. È stato già messo a punto ma è all'esame degli altri ministeri competenti, il decreto ministeriale che dovrà definire il riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

L'articolo 186 del Codice prevede che le terre e rocce da scavo, provenienti anche da

gallerie, e i residui della lavorazione della pietra se sono destinati all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti anche se contaminati durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzioni. L'esclusione di questi materiali dall'applicazione delle norme sui rifiuti scatta però solo a due condizioni. La prima è che vengano utilizzati, senza trasformazioni prelimina-

ri, secondo le modalità nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o, se la Via non è necessaria, nel progetto approvato dall'autorità

### Individuate dal decreto Matteoli le regole per il campionamento

amministrativa competente, previo parere delle Agenzie per la protezione dell'ambiente. Il secondo è che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione

di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal decreto ministeriale che è stato firmato ieri da Matteoli.

La verifica dei limiti massimi di inquinanti può essere svolta oltre che direttamente sul sito di produzione, anche mediante accertamenti sui siti di deposito, nel caso in cui l'utilizzo immediato sia impossibile. Il decreto firmato ieri da Matteoli stabilisce quindi i limiti massimi accettabili, in base alla destinazione del territorio in esame, e la

periodicità delle analisi.

Il decreto spiega anche cosa si intende per «trasformazioni preliminari». In via generale si tratta di «qualsiasi comportamento finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un ammasso di terre e rocce da scavo». Entrando più nel dettaglio il dm stabilisce che l'attività di vagliatura finalizzata ad ottenere da un unico ammasso originario, due ammassi aventi percentuali di inquinanti diverse rispetto alla situazione iniziale, va considerata trasformazione preliminare. Non è trasformazione preliminare, invece, l'attività di essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione.

**BIANCA LUCIA MAZZEI**